

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4606 del 08/10/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA BOICELLI AD USO BANCHINA ATTRACCO NATANTI AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' PONTELAGOSCURO IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. PRATICA: FE18T0079.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4742 del 08/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il R.D. 08/06/1911, n. 823, "Dichiarazione di navigabilità dell'Idrovia Ferrarese";
- il R.D. 11/07/1913, n. 959 "Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/05/1917, n. 1536, "Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all'elenco approvato con R.D. 8/06/1911, n. 823" e s.m.i.;
- il R.D. 09/12/1937, n. 2669, "Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica";
- R.D. 30 marzo 1942, n.327 "Codice della Navigazione" aggiornato al D.L. n.133/2014
- D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 "Regolamento per la Navigazione Interna";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- DGR n.1400/2013 approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna modificata dalla DGR n. 2285/2015 "Art.33 LR 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna" modificata da ultimo dalla DGR 639/2018 "Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna".
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 3939/1994;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- DGR n. 1296/2013 "Disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004", modificata da ultimo dalla DGR 87/2018 "Revisione canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell'art.20, comma 5 della L.R. 7/2004".
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico"
- la Deliberazione Dirigenziale n.106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

RICHIAMATO l'atto di concessione n. 29/2005 di A.R.N.I. della regione Emilia Romagna, rinnovato con atto di concessione n. 19/11/ER dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po-Settore Navigazione Interna -ufficio di Boretto, con il quale è stata rilasciata per 6 anni alla Ditta **Solvay Chimica Italia S.p.a stabilimento di Ferrara, C.F./P.IVA 00104340492**, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq.900 di spazio acqueo e di mq 1280 di area di pertinenza del Fiume Boicelli nel Comune di Ferrara (FE), per attracco ad uso industriale, individuata al foglio 101 fronte particella 2, scadente in data 17/10/2017;

PRESO ATTO che con determinazione n.15784 del 13/11/2015, del Dirigente del Servizio Viabilità, Navigazione Interna e Portualità Commerciale della Regione Emilia Romagna e stata variata la titolarità della citata concessione a favore della Società Inovyn Produzione Italia S.p.a. c.f./P.Iva 08578190962, mantenendo invariata in ogni sua parte la concessione, trattenendo altresì la cauzione di € 2.715,00 versata dalla Ditta Solvay Chimica Italia S.p.a in data 10/10/2005 ed introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B.60,20,14000 della parte Entrate del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2005, in quanto la **Società Inovyn Produzione Italia S.p.a. c.f./P.Iva 08578190962** è frutto della variazione della ragione sociale della Ditta **Solvay Chimica Italia S.p.a stabilimento di Ferrara, C.F./P.IVA 00104340492**.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 28/03/2018 assunta a prot. n. PGFE/2018/3775 di pari data, il sig. Madessis Georges - **CF MDSGGS63B01Z103S**, residente nel comune di Rosignano Marittimo (LI), in qualità di amministratore delegato della **Società Inovyn Produzione Italia S.p.a. c.f./P.Iva 08578190962**, con sede legale nel comune di Rosignano Marittimo (LI) in via Piave n.6, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione e la regolarizzazione relativa l'occupazione di aree e spazio acqueo del corso d'acqua Boicelli con banchina per attracco natanti ad uso industriale, nel comune di Ferrara;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.79 del 20/03/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico det n. 967 del 25/03/2019 registrato al PG/2019/49383 del 27/03/2019 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del parere del comune di Ferrara con il quale dichiara: *"si ritiene non necessario acquisire alcuna autorizzazione paesaggistica e si attesta la compatibilità urbanisto-edilizia"*.

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta.

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa l'occupazione di aree spazio acqueo del corso d'acqua Boicelli con banchina per attracco natanti ad uso industriale, sito nel comune di Ferrara(FE), possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in € 3.620,30.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 02/10/2019;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 3.620,30;
 - c) l'importo di € 905,30 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla Società Inovyn Produzione Italia S.p.a. c.f./P.Iva 08578190962, con sede legale nel comune di Rosignano Marittimo (LI) in via Piave n.6 la concessione nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa l'occupazione di aree spazio acqueo del corso d'acqua Boicelli con banchina per attracco natanti ad uso industriale, sito nel comune di Ferrara (FE), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - sede di Ferrara;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2024;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 3.620,30 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente 1018766582 o tramite bonifico all'Iban IT42C0760102400001018766582 intestato a REGIONE EMILIA ROMAGNA STB - Po Volano e Costa;
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 3.620,30 pari all'annualità del canone 2019, dando atto che l'importo di € 2.715,00 relativo alla cauzione della precedente concessione, non richiesto alla scadenza della stessa, è stato integrato per adeguarlo al canone 2019 col versamento di € 905,30. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
10. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai

- sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.
 13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;
 14. di rendere noto al destinatario- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
 15. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 17. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

- DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - sede di Ferrara, a favore della Società Inovyn Produzione Italia S.p.a. c.f./P.Iva 08578190962, con sede legale nel comune di Rosignano Marittimo (LI) in via Piave n.6

(Pratica SISTEB n. FE18T0079)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Boicelli suddivisa in mq.900 di spazio acqueo e in mq 1280 di area di pertinenza da destinare a banchina per attracco natanti ad uso industriale, sita nel comune di Ferrara (FE), in loc. Pontelagoscuro.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

- Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 3.620,30.

- L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

-il canone sarà ricalcolato annualmente tenendo conto dell'agevolazione del 50% trattandosi di richiesta inerente ad attività che favoriscono l'intermodalità dei trasporti;

-l'intermodalità dovrà essere dimostrata da apposita relazione, con

indicazione del nome e matricola delle imbarcazioni attraccate, tipologia delle merci movimentate e loro quantitativi, provenienza e destinazione, e modalità di trasporto coinvolte. Nello specifico la relazione descrittiva, oltre a contenere un quadro riassuntivo con indicazione delle quantità complessiva delle merci movimentate attraverso le varie modalità (acqua e gomma) a partire dall'area oggetto di concessione, corredata dei documenti di trasporto comprovanti quindi le effettive quantità di merce trasportate sia via acqua che via gomma, deve comprendere, per ciascun viaggio effettuato via acqua, la descrizione sintetica delle caratteristiche del viaggio, quali:

- origine, destinazione e itinerario seguito,
- modalità del trasporto (fluviale, fluviomarittimo),
- nome e matricola delle imbarcazioni utilizzate,
- tipologia della merce,
- massa netta della merce trasportata,
- altri eventuali porti intermedi con operazioni di carico scarico.

- La relazione dovrà essere inviata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello documentato.

- La riduzione del canone sarà concessa, ove assentita dall'Autorità Demaniale, l'anno successivo a quello documentato. La quantità minima di merce trasbordata da o verso l'attracco per il quale viene richiesta la riduzione per intermodalità, dovrà essere almeno corrispondente in termini di peso al 10% del totale di merci movimentate dal concessionario stesso relativamente all'area oggetto di concessione.

- L'importo del deposito cauzionale costituito in € 2.715,00 in relazione al rilascio della citata concessione n.29/2005 di A.R.N.I. è stato integrato fino alla concorrenza di € 3.620,30 col versamento di € 905,30. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

18. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

19. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

20. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

21. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

22. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

23. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

24. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

25. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

26. Il concessionario previa autorizzazione dell'Autorità competente, in conformità all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Per qualsiasi richiesta di subingresso il concessionario uscente è tenuto, pena l'inammissibilità della domanda, a documentare i regolari pagamenti dei canoni relativi alla concessione in essere.

27. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Il presente nulla osta idraulico è relativo all'occupazione di spazio acqueo della superficie di m2 900,00 e di una superficie a terra di m2 1.280,00, a servizio dell'attività produttiva dello stabilimento di Via G. Marconi 73 a Ferrara, per una superficie complessiva di m2 2.180,00, il tutto in sinistra **idraulica del canale Boicelli**.

2. **Le aree richieste in concessione sono catastalmente allibrate** alla part. 39/parte del fg 101 del Comune di Ferrara.

3. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda presentata e degli elaborati allegati.

4. La soc. Inovyn Produzione Italia S.p.A. , Richiedente, è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello spazio acqueo dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. La soc. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

6. La soc. Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo e di tutte le superfici richieste eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

7. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

8. La soc. Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche e di navigazione esistenti per la presenza delle strutture sulle aree demaniali e sullo specchio acqueo e su tutta l'area in concessione.

9. La soc. Richiedente dovrà assolutamente evitare gli ancoraggi, o corpi morti verso fiume; eventuali legature dovranno essere fatte verso la sponda.

10. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa La soc. Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo e nelle aree concessi, ed al ripristino della situazione preesistente.

11. E' assolutamente vietato utilizzare lo spazio acqueo e tutte le aree che verranno concessi per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la presente autorizzazione.

12. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio alla soc. Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.

13. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'uso dell'area sono a totale carico della soc. Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per l'esecuzione di interventi dovuti all'adeguamento dell'Idrovia Ferrarese alla navigazione di classe V, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, la soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.